

STABILITÀ 2015, PRELIEVO TRIBUTARIO SUI GIOCHI:

l'omesso versamento da parte del gestore non configura il delitto di peculato

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Viterbo, con provvedimento del 20.03.2023, ha disposto l'archiviazione di un procedimento penale avviato nei confronti dei legali rappresentanti di una società gestore di AWP, accusati di peculato per aver omesso di versare il "prelievo tributario" sui giochi, di cui Legge di Stabilità del 2015. L'archiviazione è scaturita dalla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di peculato



Nella foto: Avv. Riccardo Ripamonti

Il GIP presso il Tribunale di Viterbo, con provvedimento del 20.03.2023, ha disposto l'archiviazione di un procedimento penale avviato nei confronti dei legali rappresentanti di una società gestore di AWP, accusati di peculato in quanto – stando alla querela sporta da un noto concessionario di gioco – avrebbero omesso di versare la loro quota-parte relativa al "prelievo tributario" sui giochi, introdotto con Legge di Stabilità del 2015.

Il provvedimento è denso di significative considerazioni, perfettamente aderenti alle sollecitate tesi difensive.

Procediamo con ordine.

Il delitto di peculato, come noto, si contraddistingue per una condotta di tipo "appropriativo", per mezzo della quale il soggetto agente "si appropria" di denaro o cosa mobile altrui. Nel caso di specie gli indagati – secondo il concessionario querelante – si sarebbero "appropriati" di denaro pubblico, avendo omesso di versare il "prelievo tributario" in questione, dal quale erano stati attinti.

Tuttavia, affinché una somma di denaro (bene fungibile) possa divenire oggetto di appropriazione è necessario che la stessa sia connotata da uno specifico "vincolo di destinazione", tale da imporre un materiale distacco rispetto al patrimonio personale del soggetto detentore. Ed invero, come fermamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, "laddove l'agente dia alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo per cui la possiede, ovvero a richiesta o alla scadenza non restituisca la cosa o

il denaro, commette il reato di appropriazione indebita (ovvero di peculato) in tutti quei casi in cui la somma entra ab extrinseco a far parte del patrimonio del possessore e con questo non si confonde proprio perché connotata da un vincolo specifico di destinazione" (così Cass. pen., Sez. unite, 1327/2005).

Nel caso di specie, tuttavia, non poteva ritenersi sussistente alcun vincolo di destinazione; ciò alla stregua delle peculiarità del "prelievo tributario" in parola, che ora in breve si andranno ad esporre.

Per come introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015 (art. 1 comma 649, l. 190/2014), detto prelievo risultava originariamente rivolto ai soli Concessionari, i quali avrebbero dovuto versare - una tantum - un importo complessivo di 500 mln di euro all'Erario, in base al numero di apparecchi da gioco ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Si trattava dunque di un prelievo avente ad oggetto gli incassi del 2014, il quale, in origine, si riferiva ai soli Concessionari, non anche ai "gestori".

È stato solo successivamente, per mezzo di una legge di interpretazione autentica (art. 1 comma 649 l. 208 del 28 dicembre 2015) emessa circa un anno dopo rispetto all'introduzione del "prelievo" stesso, che quest'ultimo è stato retroattivamente esteso anche ai restanti operatori della filiera (tra cui, per l'appunto, i gestori), sempre con riferimento alle somme di denaro "scassettate" (ossia estratte dagli apparecchi da gioco) nel 2014.

Senonché, gli indagati (in qualità di gestore) sono stati attinti solo retroattivamente dalla richiesta di detto "prelievo", con riferimento ad una somma di denaro che gli stessi avevano "scassettato" anni prima e che quindi, nelle more, era stata legittimamente "confusa" (quale legittimo margine di guadagno) con i loro rispettivi patrimoni personali.

Ne è derivato che, al momento della richiesta di versamento

di tale "prelievo" da parte del Concessionario, gli imputati non erano più tenuti a gestire autonomamente e separatamente (con "vincolo di destinazione") quella somma "scassettata" nel 2014, cui il prelievo, retroattivamente, si riferiva. Diversamente opinando, del resto, il gestore dovrebbe assurdamente ritenersi obbligato a tale gestione sine die, posta la costante eventualità che ulteriori tributi possano ancora sorgere retroattivamente, in futuro, a suo carico, proprio relativamente a quella specifica somma di denaro scassettata nel 2014. Inutile marcare l'assurda conseguenza che ne deriverebbe, ovverosia che, così ragionando, il gestore non potrebbe mai godere e disporre dei propri incassi.

Del resto la stessa Suprema Corte, in un caso analogo a quello di specie (relativo, per la precisione, al "prelievo supplementare" sulle cd. quote latte), aveva già ampiamente chiarito che "non configura il delitto di appropriazione indebita, né quello di peculato, il mancato pagamento del "prelievo supplementare" da parte del primo acquirente nel sistema delle cosiddette "quote latte", perché trattasi di condotta non costituente fatto di impossessamento, in quanto ipotesi di inadempimento di un obbligo nei confronti della P.A. e non già di omesso versamento di denaro già "ab origine" di pertinenza di quest'ultima", non essendo data comprendere la ragione per cui il denaro dovuto all'ente per ragioni fiscali debba diventare pubblico "ancora prima del versamento" (Cassazione penale sez. VI, 16/10/2014, n.897).

Ebbene, in accoglimento di siffatta linea difensiva, il GIP di Viterbo ha claris verbis rilevato che gli indagati "avrebbero dovuto versare il prelievo tributario del 2014 soltanto a partire dal 2016, in quanto in precedenza non vi erano tenuti perché tale obbligo incombeva esclusivamente sui Concessionari per il gioco sul territorio nazionale e non anche sui gestori", ricavando così un difetto di elemento soggettivo in capo agli indagati stessi, **"essendo l'obbligo restitutorio sorto successivamente alla condotta asseritamente distrattiva delle somme e costituita dalla confusione delle somme prelevate a titolo di guadagno per l'attività svolta, dopo il pagamento delle imposte in quel momento previste"**.

Ne è derivata l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di peculato, con conseguente archiviazione del procedimento de quo.

Trattasi di un iter logico assolutamente ragionevole, nonché perfettamente conforme alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte in punto di appropriazione di denaro, secondo cui "se denaro o cosa facevano parte del patrimonio dell'inadempiente quando ha assunto l'obbligo di impiegarli o destinarli a favore di un terzo, egli sarà senz'altro responsabile con l'intero suo patrimonio per l'inadempimento, ma non potrà essere sottoposto ad azione di rivendicazione né potrà imputarglisi alcuna interversione del possesso o condotta appropriativa" (Cass., Sezioni Unite, n. 37954 del 25/05/2011).

Il denaro infatti, al momento dell'insorgenza (retroattiva) del prelievo in parola, era già divenuto di proprietà del gestore e, pertanto, si era già legittimamente confuso con il suo patrimonio: diversamente ragionando, dovrebbe condannarsi per peculato (da 4 a 10 anni e 6 mesi di reclusione) chiunque ometta di versare un'imposta, peraltro retroattiva!

Il che sarebbe ictu oculi sproporzionato ed inaccettabile, posto che, tutt'al più, di mero inadempimento di obbligazione tributaria si tratta. ■

Il delitto di peculato, come noto, si contraddistingue per una condotta di tipo "appropriativo", per mezzo della quale il soggetto agente "si appropria" di denaro o cosa mobile altrui. Nel caso di specie gli indagati – secondo il concessionario querelante – si sarebbero "appropriati" di denaro pubblico, avendo omesso di versare il "prelievo tributario" in questione, dal quale erano stati attinti